



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 giugno 2022:

LEGGE 24 giugno 2022 n.94

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 E MODIFICHE ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2021 N. 207

Art. 1

(Modifica articolo 3 della Legge 22 dicembre 2021 n.207)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della Legge 22 dicembre 2021 n. 207 è così modificato:
"1. Al fine di acquisire le risorse finanziarie per gli interventi a sostegno e rilancio del sistema economico e finanziario sammarinese e per il reperimento della liquidità anche a seguito dell'emergenza sanitaria, il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare contratti di finanziamento o ad emettere, in una o più soluzioni, entro il 31 dicembre 2022, Titoli del debito pubblico da collocarsi sul mercato nazionale o internazionale, sino ad un ammontare complessivo di euro 130.000.000,00."

Art.2

(Acquisizione partecipazioni ed immobili)

1. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Delegato 27 luglio 2020 n.126 e successive modifiche relativamente alla revoca a Banca Nazionale Sammarinese S.p.A. ora Società di Gestione Attivi ex BNS S.p.A. dell'autorizzazione all'esercizio di attività riservate ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche, il Congresso di Stato è autorizzato ad acquisire le azioni di Banca Centrale della Repubblica di San Marino di proprietà della Società di Gestione Attivi ex BNS S.p.A., al valore contabile risultante dal bilancio dell'esercizio 2021 della società medesima, fino alla concorrenza di euro 4.100.000,00.
2. Il Congresso di Stato è inoltre autorizzato ad acquisire immobili da destinare a sedi istituzionali per gli Uffici dell'Amministrazione, per gli Enti ed Aziende del Settore Pubblico Allargato, per le società a partecipazione pubblica e per organismi internazionali, fino alla concorrenza di euro 15.900.000,00.
3. Per l'acquisizione delle partecipazioni e degli immobili di cui ai commi che precedono, il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare un contratto di finanziamento pluriennale con gli Istituti di credito sammarinesi fino alla concorrenza di euro 20.000.000,00. L'accertamento in entrata delle somme derivanti dal contratto di finanziamento è imputato sul capitolo 1211 "Finanziamento per acquisto immobili per sedi istituzionali, partecipazioni e quote azionarie".

4. Gli oneri del finanziamento di cui al comma 3 sono imputati sul capitolo 1-3-2431 “Quote interessi finanziamento per acquisto immobili per sedi istituzionali, partecipazioni e quote azionarie” e sul capitolo 3-3-7831 “Quote capitale ammortamento finanziamento acquisto immobili per sedi istituzionali, partecipazioni e quote azionarie” nei rispettivi esercizi finanziari di competenza.

Art. 3

(Emissioni di Titoli del debito pubblico)

1. In conformità e per dare esecuzione a quanto previsto dall'articolo 7 del Decreto Delegato 27 luglio 2020 n.126, è disposta l'emissione di Titoli del debito pubblico, per un ammontare complessivo corrispondente a euro 53.770.000,00.

2. I Titoli del debito pubblico di cui al comma 1, sono riservati in emissione alla Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A. in conformità al programma di risoluzione.

3. Le caratteristiche dei Titoli del debito pubblico di cui al comma 1 sono definite all'articolo 4.

4. Con decreto delegato il Congresso di Stato è autorizzato ad emettere titoli del debito pubblico, in una o più soluzioni, entro il 31 dicembre 2022, in conformità e per dare esecuzione a quanto disposto dall'articolo 7 del Decreto Delegato n.126/2020, fino ad un ammontare massimo di euro 150.000.000,00 da destinarsi in via riservata alla Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A..

5. A decorrere dalla data di emissione dei Titoli del debito pubblico di cui ai commi 1 e 4, e sino alla data in cui avrà luogo il rimborso degli stessi, dovranno essere corrisposte, per ogni esercizio finanziario, le somme relative alla quota parte di interessi di competenza che trovano imputazione sul capitolo 1-3-2425 “Quote interessi emissione Titoli del debito pubblico e quote interessi, oneri e spese legali per finanziamenti nazionali o internazionali”.

6. Per effetto di quanto disposto dal presente articolo, sono autorizzate le seguenti registrazioni sul bilancio economico – patrimoniale dello Stato:

- l'iscrizione dei titoli del debito pubblico, trattandosi di un conferimento a riserva, viene contabilizzata in aumento della partecipazione dell'Ecc.ma Camera nella Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A.;
- l'emissione dei titoli del debito pubblico di cui al presente articolo non trova registrazione nel bilancio finanziario dello Stato.

7. Il Congresso di Stato è autorizzato ad intervenire, tramite apposito decreto delegato, sul credito d'imposta della Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A. sino all'azzeramento.

Art.4

(Caratteristiche dei Titoli del debito pubblico)

1. I Titoli del debito pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, hanno le seguenti caratteristiche:

- emittente: Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino;
- valore nominale complessivo massimo dell'emissione: 53.770.000,00;
- valuta di denominazione: euro;
- valore nominale unitario del titolo non frazionabile: 1.000,00;
- numero massimo di titoli oggetto di emissione: 53.770,00;
- data di godimento iniziale: 22 luglio 2022;
- data di scadenza: 21 luglio 2032;
- durata: 10 anni;
- data pagamento cedola: 21 luglio di ogni anno, o, se non lavorativo, primo giorno lavorativo immediatamente successivo, senza riconoscimento di alcuna maggiorazione di interessi;
- data di regolamento dell'emissione: 21 luglio 2022;
- prezzo di emissione: 100,00 per cento del valore nominale unitario;
- tasso fisso pari all'1,00 per cento annuo lordo;
- prezzo di rimborso a scadenza: 100,00 per cento del valore nominale unitario;

- prezzo di rimborso anticipato (eventuale): 100,00 per cento del valore nominale rimborsato;
 - convenzione di calcolo: Actual/Actual;
 - codice ISIN: con Delibera del Congresso di Stato sarà assegnato il codice ISIN ai Titoli del debito pubblico oggetto dell'emissione.
2. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, in qualità di Agente Pagatore, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera d) della Legge 29 giugno 2005 n.96, interviene, per conto dell'Emittente, nel regolamento delle operazioni di sottoscrizione, di pagamento delle cedole, di rimborso a scadenza e di eventuale rimborso anticipato dei titoli del debito pubblico oggetto dell'emissione. Il pagamento delle cedole e il rimborso a scadenza, sono eseguiti dall'Agente Pagatore previa messa a disposizione delle somme necessarie da parte dell'Emittente.
 3. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino regola le operazioni di cui al comma 2 sui conti intrattenuti presso la stessa Banca Centrale dai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera A dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 che aderiscono direttamente al servizio di deposito centrale di titoli operato dalla medesima Banca Centrale e al sistema di regolamento titoli gestito dalla stessa.
 4. I titoli del debito pubblico previsti dal presente articolo sono "al portatore" ed emessi in forma dematerializzata ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.8.
 5. Il servizio di deposito centrale dei titoli è affidato alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
 6. Il trasferimento dei titoli del debito pubblico avviene unicamente tramite la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, quale depositario centrale dei medesimi, e i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera A dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 che aderiscono direttamente al servizio di deposito centrale di titoli operato dalla stessa Banca Centrale e al sistema di regolamento titoli gestito dalla stessa.
 7. È facoltà dell'Emittente procedere al rimborso, anche parziale, dei titoli emessi, contestualmente alla data di pagamento di ciascuna cedola annuale, con preavviso di almeno trenta giorni lavorativi secondo il calendario TARGET2. Dalla data di rimborso, totale o parziale, i Titoli del debito pubblico oggetto dell'emissione cessano di maturare interessi sul valore nominale rimborsato.
 8. Gli interessi e gli altri redditi derivanti dai titoli del debito pubblico di cui al presente articolo sono esenti dall'Imposta Generale sul Reddito.
 9. Per qualsiasi contestazione inerente ai titoli del debito pubblico di cui al presente articolo è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria sammarinese.
 10. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, in qualità di agente pagatore e depositario centrale dei titoli del debito pubblico, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, fornisce, anche utilizzando i sistemi di comunicazione interbancaria, le istruzioni inerenti alla gestione operativa dell'emissione, in particolare riguardo al collocamento, al trasferimento, al rimborso dei titoli e al pagamento delle cedole.
 11. Le comunicazioni agli obbligazionisti e le informazioni riguardanti i titoli del debito pubblico di cui al presente articolo sono rese disponibili tramite pubblicazione sul sito della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio e sul sito della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Art.5

(Modifiche al Decreto Delegato 27 luglio 2020 n. 126 – Nuova mission della Banca Nazionale Sammarinese S.p.A.)

1. Il comma 4 dell'articolo 4 del Decreto Delegato n. 126/2020 è così modificato:
"4. La Società di Gestione Attivi ex BNS S.p.A. potrà rendersi cessionaria, anche a titolo gratuito, di eventuali azioni promosse dal commissario liquidatore di Banca Partner S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, su istanza dello stesso, sentito il Comitato di Sorveglianza, e - limitatamente alle azioni di responsabilità attivate nei confronti dei membri dei cessati organi di amministrazione e controllo - previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, valutati anche i benefici in termini di

maggior efficacia nella gestione delle azioni medesime.”.

2. All'articolo 4 del Decreto Delegato n.126/2020 sono aggiunti i seguenti commi:

“4 bis. La cessione delle azioni di cui all'articolo 4 può avvenire in deroga al principio di incedibilità della res litigiosa.

4 ter. A seguito della cessione di cui al superiore comma 4, le azioni radicate dalla Società di Gestione Attivi ex BNS S.p.A., ovvero per essa da Banca Nazionale Sammarinese S.p.A., a seguito di apposita istanza di riunione, possono essere trattate congiuntamente a quelle promosse dal Commissario Liquidatore di Banca Partner S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa.

4 quater. Considerata l'intervenuta acquisizione da parte della Eccellentissima Camera della partecipazione totalitaria nella Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A., nonché la non cedibilità di tale partecipazione a norma dello statuto della società medesima e della disciplina alla stessa applicabile, gli atti di cessione di cui al superiore comma sono esenti dalle imposte di registro, bollo, nonché da ogni altra ulteriore imposta.

4 quinquies. Non si applica, per le cessioni di cui ai precedenti commi, la disciplina prevista per le cessioni in blocco per i soggetti vigilati, ed in particolare quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, della Legge 17 novembre 2005 n.165 e sue successive modifiche e integrazioni.”.

Art.6

(Modifiche al Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.9 – Modalità di rimborso delle somme ai fiduciari di S.M.I. S.p.A.)

1. Il comma 1, dell'articolo 4, del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.9 è così modificato:

“1. Una volta verificata positivamente la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per il rimborso, l'indennizzo a favore di ciascun soggetto richiedente è determinato dalla Banca Centrale nella misura del 100% delle somme richieste fatto salvo il rispetto della dotazione finanziaria disponibile del Fondo Straordinario nell'esercizio finanziario in corso.”.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 40 della Legge 21 dicembre 2012 n.150)

1. Dopo il settimo comma dell'articolo 40 della Legge 21 dicembre 2012 n.150 è inserito il seguente comma.

“7 bis. I benefici previsti dalla presente disposizione possono essere trasferiti ad altri soggetti autorizzati di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165, totalmente o parzialmente, purché concorrano le seguenti condizioni:

- a) il trasferimento avvenga nell'ambito di operazioni straordinarie di cessione di attivi e passivi o di rami d'azienda;
- b) il soggetto autorizzato cedente sia sottoposto a procedimenti di rigore, avviati dall'Autorità di Vigilanza ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, della Legge 17 novembre 2005 n.165 o di cui alla Legge 14 giugno 2019 n.102;

il Coordinamento della Vigilanza della Banca Centrale abbia attestato che l'operazione è funzionale alla tutela del risparmio e alla promozione della stabilità del sistema.”.

Art. 8

(Modifiche al Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 e sue successive modifiche)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 e s.s.m. l'importo di credito agevolato massimo complessivo di euro 1.000.000,00 è sostituito in euro 5.000.000,00.

2. Al comma 1, lettera e) dell'articolo 1 della Legge 22 dicembre 2021 n.207 l'importo complessivo di euro 5.000.000,00 è sostituito in euro 15.000.000,00.

Art.9

(Potenziamento dell'attività di riscossione dei crediti dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato)

1. È dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 dicembre 2022, un decreto delegato per rafforzare e potenziare l'azione di riscossione dei crediti e procedere alle necessarie modifiche alla Legge 25 maggio 2004 n.70 e sue successive modifiche.
2. L'articolo 34 della Legge 25 maggio 2004 n.70 e sue successive modifiche è così sostituito:

“Art.34

(Richieste di dilazioni di pagamento)

Tutti i debitori iscritti a Ruolo per i quali sussistono le condizioni di cui ai successivi commi hanno la facoltà di presentare istanza di dilazione del pagamento degli importi da loro dovuti al Servizio di Esattoria.

La richiesta di dilazione deve essere presentata dal debitore a mezzo istanza scritta limitatamente per tributi iscritti a Ruolo non inferiori complessivamente ad euro 2.000,00. Ad ogni modo l'ammontare della rata mensile deve essere almeno pari ad euro 100,00 e la durata della dilazione non può comunque superare i 120 mesi complessivi. La misura dei tributi per i quali è ammessa la possibilità di richiedere la dilazione, nonché l'ammontare minimo della rata mensile, possono essere modificati con decreto.

Il riconoscimento del beneficio della dilazione di pagamento è subordinato alla presentazione di una delle garanzie previste all'articolo 6 del Decreto 24 marzo 2004 n.39, purché valutate come idonee dall'Esattore.

La definizione del piano di rientro e la misura dell'interesse sono quelli disciplinati dagli articoli 4 e 7 del Decreto 24 marzo 2004 n.39.

La scadenza delle rate è fissata nell'ultimo giorno di ogni mese, fatto salvo quanto previsto all'articolo 31. Se festivo, il pagamento deve avvenire entro il giorno lavorativo successivo.

La decadenza della dilazione di pagamento accordata avviene nei casi previsti dall'articolo 8 del Decreto 24 marzo 2004 n.39 nonché in presenza di nuovi debiti esecutivi con conseguente accumulo o aggravio della complessiva posizione debitoria, salvo integrazione della dilazione in corso qualora ciò non pregiudichi l'integrità e il grado delle relative garanzie. La decadenza dà luogo all'escussione immediata della fideiussione o alla rivalsa sulla garanzia prestata, nonché al prosieguo dell'azione esecutiva qualora non sia stato ancora riscosso l'intero ammontare del debito.

L'istanza di dilazione non sospende l'azione esecutiva, che si interrompe solamente con la sottoscrizione dell'accordo di dilazione e purché, a quella data, non siano maturati ulteriori debiti per somme iscritte a Ruolo. Le spese relative all'esecuzione in corso sono da porre a carico del debitore pignorato.”.

Art.10

(Misure di semplificazione della riscossione dell'imposta sulle importazioni e dell'IVA prepagata)

1. L'avviso di pagamento dell'imposta sulle importazioni di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche ed integrazioni è reso noto all'operatore economico sul conto fiscale di cui all'articolo 24 della Legge 19 settembre 2014 n.146 e successive modifiche ed integrazioni. Dell'avvenuto inserimento dell'avviso è data comunicazione a mezzo posta elettronica all'operatore economico.
2. L'imposta sulle importazioni relativa a spedizioni postali, di cui alla Legge n.40/1972 e successive modifiche ed integrazioni non è riscossa se di importo pari o inferiore ad euro 2,00.
3. A fine di semplificare le procedure di presentazione delle ricevute di pagamento dell'IVA prepagata nell'ambito della fatturazione elettronica, l'Ufficio Tributario può attivare modalità

alternative alla presentazione dell'originale cartaceo della quietanza di versamento dell'imposta pagata.

Art.11

(Modifiche all'articolo 5 del Decreto 27 ottobre 2003 n.135 e sue successive modifiche)

1. L'articolo 5 del Decreto 27 ottobre 2003 n.135 e successive modifiche ed integrazioni è così modificato:

“Art.5

Gli autoveicoli destinati all'attività di noleggio senza conducente beneficiano dell'aliquota agevolata nella misura del 9%.

Gli aeromobili destinati ad immobilizzazione materiale per le società sammarinesi beneficiano dell'aliquota agevolata nella misura del 2%.

I veicoli adibiti per competizioni sportive e ad esse destinati, di proprietà di operatori economici svolgenti attività di gestione di team sportivi, utilizzati direttamente che dati a noleggio, beneficiano dell'aliquota agevolata del 3%.

Con regolamento del Congresso di Stato sono definiti i criteri di applicazione della presente norma.”.

Art.12

(Modifiche alla Legge 6 dicembre 2011 n.191 - FONDISS)

1. Previo confronto con le parti economiche e sociali il Congresso di Stato è autorizzato ad adottare, entro il 31 dicembre 2022, con apposito decreto delegato le modifiche alla Legge n.191/2011 sulle seguenti linee guida:

- revisione della struttura e della governance per la gestione dell'attivo del Fondo destinato alle prestazioni;
- revisione della gestione diversificata dell'attivo del Fondo destinato alle prestazioni (gestione vincolata, gestione finanziaria tradizionale, gestione diretta);
- revisione delle attribuzioni e funzioni di vigilanza e del servizio di banca depositaria.

Art.13

(Aggiornamento tavole Allegato C, articolo 65, ottavo comma della Legge 11 febbraio 1983 n.15)

1. I valori capitali attuali delle rendite riportati nelle tavole di cui all'Allegato C, articolo 65, ottavo comma della Legge n.15/1983, da utilizzarsi quali coefficienti per la capitalizzazione delle pensioni e delle prestazioni continuative di natura economica come previsto dal quarto comma del medesimo articolo, sono soggetti ad aggiornamento periodico da adottarsi con decreto delegato da parte del Congresso di Stato, su proposta del Comitato Esecutivo dell'ISS.

Art.14

(Disposizioni esecutive dell'articolo 14 della Legge n.183/2021 e norme speciali di settore in materia di contratto pubblico di fornitura o somministrazione)

1. Allo scopo di coordinare le disposizioni di cui al Decreto - Legge 13 maggio 2015 n.70 e di cui all'articolo 24, comma 1 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e successive modifiche con quelle dettate dall'articolo 14 della Legge 29 ottobre 2021 n.183, l'applicazione di quanto previsto nei summenzionati decreto - legge e decreto delegato è sospesa sino all'adozione di apposito regolamento del Congresso di Stato, da assumersi entro il 31 dicembre 2022, volto a disciplinare i termini di esecuzione del precitato articolo 14 della Legge n.183/2021.

2. Sino all'adozione del regolamento previsto al comma 1 oppure di eventuale atto di normazione di rango primario, le Stazioni Appaltanti sono tenute ad acquisire, ai fini dell'aggiudicazione di commesse di importo superiore ad euro 150.000,00 ed unicamente qualora nell'assetto societario dell'impresa aggiudicataria, sammarinese od estera, siano presenti partecipazioni in capo a società fiduciarie, sammarinesi od estere, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente:

- a) le generalità dei fiducianti;
- b) la misura della partecipazione a ciascuno ascrivibile nonché, ove diversi da persone fisiche, le generalità dei loro titolari effettivi.

3. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 è sottoscritta, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della Legge 5 ottobre 2011 n.159, dal legale rappresentante della società aggiudicataria, il quale è soggetto, in caso di dichiarazioni false o mendaci, alla responsabilità penale di cui all'articolo 24 della Legge n.159/2011.

4. L'articolo 9, comma 4, lettera c) del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 è così sostituito: “c) impresa aggiudicataria nei casi di cui all'articolo 17, comma 5, lettere a), l), m) e n);”. Alla lettera e), del comma 3, dell'articolo 17, del Decreto Delegato n.26/2015 come, da ultimo, modificata dall'articolo 13, comma 1, del Decreto Delegato 29 ottobre 2021 n.184 è aggiunto il seguente periodo: “E' fatto salvo quanto previsto dalla lettera h) del successivo comma 5”. All'articolo 17, comma 5, lettera h) del Decreto Delegato n.26/2015 è aggiunto il seguente periodo: “Il predetto importo massimo è aumentato ad euro 25.000,00 esclusivamente nel caso di fornitura o somministrazione ovvero singola cessione di beni o servizi relativi ai settori sanitario, socio sanitario e della promozione e programmazione turistica, culturale e sportiva.”.

5. L'alinea dell'articolo 9, comma 8 del Decreto Delegato n.26/2015 è così sostituita: “Salvo il caso in cui la gara non preveda alcun valore poiché indetta con il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), ai fini dell'individuazione delle soglie di cui al comma 7 e dell'articolo 9-bis, si assumono, i seguenti valori indicati dalla Stazione Appaltante nel bando di gara, nella lettera d'invito o negli altri documenti di gara:”.

Art.15

(Verifica e valutazione dei dirigenti medici e del personale ISS)

1. Il comma 8 dell'articolo 26 della Legge 6 novembre 2018 n.139 è così modificato: “8. Le modalità di verifica e valutazione dei dirigenti medici, del personale sanitario e amministrativo, nonché la misurazione delle performance complessive dell'ISS, sono fissate, e successivamente aggiornabili, con apposito decreto delegato.”.

Art.16

(Misure di sostegno alla specializzazione di cui al Decreto Delegato 26 maggio 2017 n.53)

1. Le misure di sostegno alla specializzazione del corpo medico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) di cui al Decreto Delegato 26 maggio 2017 n.53 sono estese agli operatori sanitari, medici e non, già dipendenti dell'ISS, in possesso dei titoli previsti. I dipendenti che beneficino delle predette misure di sostegno conservano la propria posizione lavorativa e possono partecipare a scuola di specializzazione medico-chirurgica purché la frequenza avvenga con modalità compatibili con l'esatto adempimento delle obbligazioni relative alla prestazione lavorativa e nel rispetto delle norme in materia di flessibilità, permessi, congedi e, eventualmente, aspettativa. Le modalità procedurali per la fruizione delle predette misure sono definite con decreto delegato da adottarsi entro il 30 settembre 2022; il suddetto decreto delegato regola, altresì, i termini di erogazione e di restituzione del contributo per la partecipazione alla scuola di specializzazione nonché gli obblighi ed oneri a carico del beneficiario.

Art.17

(Modifica all'articolo 4 della Legge n.207/2021 – Imposta IRAFE)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della Legge n.207/2021 è così modificato:
“2. Il soggetto passivo dell'obbligazione determinata dal presente articolo è la persona fisica residente nel territorio dello Stato da oltre dieci anni continuativi o non assoggettata a regimi speciali sui redditi esteri prevista dalla normativa vigente.”.
2. All'articolo 4 della Legge n.207/2021 è aggiunto il seguente comma 5 bis:
“5 bis. L'imposta non è dovuta se l'ammontare della stessa è pari o inferiore a dieci euro.”.

Art.18

(Interventi straordinari in materia cimiteriale)

1. Al fine di permettere interventi straordinari volti alla liberazione e razionalizzazione degli spazi, nonché alla messa in sicurezza e ristrutturazione dei cimiteri della Repubblica, è dato mandato al Congresso di Stato di emanare entro il 30 settembre 2022 apposito decreto delegato volto a modificare la normativa vigente in materia di cremazione, di esumazione ed estumulazione di salme, nonché di concessione di loculi e ossari.
2. Al fine di finanziare le operazioni di esumazione ed estumulazione di cui al comma che precede, è stanziato sul capitolo 1-2-1761 "Servizi cimiteriali", per l'esercizio finanziario 2022, l'ulteriore somma di euro 341.000,00.

Art.19

(Proroga dei termini strategie per la realizzazione nella Repubblica di San Marino degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU)

1. Il termine stabilito al comma 1 dell'articolo 23 della Legge n.223/2020 è prorogato al 31 dicembre 2022.

Art.20

(Nuove funzioni del Dipartimento Istruzione)

1. Il Dipartimento Istruzione svolge le funzioni di informazione e consulenza previste dalla Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella Regione Europa, conclusa a Lisbona l'11 aprile 1997, firmata a Strasburgo il 6 luglio 2011 – e, in particolare, dalla sua Sezione IX, articolo IX.2 - ratificata con Decreto Consiliare 5 ottobre 2011 n.157. Il Dipartimento Istruzione assume, perciò, la funzione di Centro Informazioni Nazionale per l'Educazione e il Riconoscimento dei Titoli di studio Accademici (CINERTA - ENIC San Marino).
2. E' dato mandato al Congresso di Stato di emanare apposito decreto delegato, entro il 31 dicembre 2022, al fine di:
 - a) riconoscere i titoli di studio esteri per il proseguimento degli studi nonché ai fini accademici;
 - b) riconoscere e validare i titoli di abilitazione all'esercizio della professione docente conseguiti o ritenuti validi nella Repubblica Italiana e nell'Unione Europea (UE) nonché i titoli di studio che in Italia e in UE danno accesso all'insegnamento;
 - c) riconoscere i titoli di studio esteri ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata, a seguito di confronto con la Commissione Nazionale delle Libere Professioni (CNLP);
 - d) riconoscere i titoli di studio esteri ai fini dell'accesso a rapporti di lavoro subordinato nel Settore Pubblico Allargato, ivi compreso il settore sanitario e socio-sanitario.

Art.21

(Modifiche all'articolo 22-bis della Legge n.71/2013 e s.s.m.)

1. L'articolo 22-bis della Legge 27 giugno 2013 n.71 e s.s.m. è così modificato:

“Art. 22–bis

(Residenza per motivi economici)

1. Tutti coloro che intraprendono una attività economica in forma societaria nella Repubblica di San Marino hanno diritto di richiedere e ottenere la residenza per motivi economici, sulla base dei criteri previsti nei successivi commi e fintanto che permangano le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Ai fini della concessione della residenza per motivi economici non devono sussistere le condizioni ostative indicate all'articolo 17, commi 1 e 2, della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche e integrazioni.

2. La residenza per motivi economici è concessa alla persona fisica che detiene almeno il 51% del capitale sociale.

L'Ufficio Attività Economiche comunica all'Ufficio di Stato Civile il nominativo ed i dati anagrafici del soggetto per l'iscrizione nel registro dei residenti per motivi economici, purché ne abbia fatta richiesta.

3. La residenza per motivi economici viene concessa al soggetto di cui al comma 2, anche qualora l'impresa sia già esistente, qualora vengano rispettati i seguenti requisiti occupazionali:

- a) nel caso di attività di impresa in settore da incentivare, sia assunto almeno n.1 lavoratore dipendente dalle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato; nel caso di assunzione di un numero maggiore di lavoratori, compresi quelli assunti a tempo determinato, almeno il 50% di questi deve essere assunto dalle liste di avviamento al lavoro;
- b) nel caso di attività di impresa in settore non incluso fra quelli da incentivare, siano assunti almeno n.3 lavoratori dipendenti dalle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato; nel caso di assunzione di un numero maggiore di lavoratori, compresi quelli assunti a tempo determinato, almeno il 50% di questi deve essere assunto dalle liste di avviamento al lavoro.

Le assunzioni che configurano il requisito minimo di cui al presente comma si intendono da effettuarsi a tempo pieno.

b bis) il soggetto richiedente la residenza per motivi economici non deve avere in essere posizioni debitorie a suo carico e a carico di imprese o società dallo stesso partecipate a San Marino, anche indirettamente, già iscritte a ruolo ai sensi della Legge n.70/2004, per un importo complessivamente superiore a euro 20.000,00 (ventimila/00), salvo dilazione di pagamento ex art.34 della Legge n.70/2004 puntualmente onorata.

4. Con decreto delegato vengono individuati i settori relativi all'attività di impresa da incentivare nei successivi cinque anni, indicando precisamente le aree di attività ammissibili.

5. Qualora vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione di residenza per motivi economici, ed in particolare:

- a) qualora il numero dei lavoratori non rispetti il numero e le proporzioni previste al comma 3, anche con riferimento a successivi incrementi occupazionali;
- b) l'attività economica non venga più esercitata a causa della sospensione, rinuncia o cessazione della licenza nei casi previsti per legge;
- c) che il soggetto titolare di residenza per motivi economici abbia in essere posizioni debitorie a suo carico e a carico di imprese o società dallo stesso partecipate a San Marino, anche indirettamente, già iscritti a ruolo ai sensi della Legge n.70/2004 per un importo complessivamente superiore a euro 20.000,00 (ventimila/00), salvo dilazione di pagamento ex articolo 34 della Legge n.70/2004 puntualmente onorata;

al beneficiario vengono concessi novanta giorni correnti per ripristinare il soddisfacimento dei requisiti richiesti per la concessione ed il mantenimento della residenza per motivi economici,

decorsi infruttuosamente i quali, l'Ufficio Attività Economiche le segnala all'Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali per la revoca della residenza per motivi economici.

6. La residenza per motivi economici è revocata con provvedimento del Dirigente dello Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali.

7. In caso di revoca della residenza per motivi economici questa non viene più concessa al beneficiario di cui al comma 2, al coniuge e ai parenti di primo grado nel caso intendano avviare una ulteriore attività economica.

8. La residenza per motivi economici è concessa altresì:

- a) al coniuge non legalmente separato per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
- b) *abrogato*;
- c) al figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale, riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato autorizzato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- d) al figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

9. In deroga alla Legge 22 luglio 2014 n.114, il titolare di residenza per motivi economici ed i suoi familiari sono tenuti al pagamento di una quota in favore dell'Istituto per la Sicurezza Sociale a titolo di contributo per le prestazioni sanitarie e assistenziali che si dovessero rendere necessarie in caso di malattie, infortuni e maternità e per gli altri servizi sociali e di pubblica utilità. Tale quota è stabilita con apposito decreto delegato che ne prevede anche le modalità e la frequenza di versamento.

Il titolare della residenza per motivi economici di cui al comma 8 può iscriversi alle liste di avviamento al lavoro con le procedure previste dalla normativa vigente.

10. Prima del perfezionamento della procedura di iscrizione nel Registro della popolazione residente, il richiedente deve produrre all'Ufficio Attività Economiche documentazione comprovante la costituzione di una garanzia reale su deposito bancario, purché di valore certo e prontamente liquidabile, detenuto presso un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, a favore dell'Ecc.ma Camera, di cui sia titolare il richiedente stesso, di valore pari ad euro 75.000,00 (settantacinquemila/00). Tale garanzia reale può essere sostituita da fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto vigilato sammarinese, ai sensi della suddetta Legge n.165 /2005 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, a favore dell'Ecc.ma Camera per il medesimo importo. La garanzia reale o la fidejussione bancaria o assicurativa, entro due anni dall'ottenimento della residenza, deve essere elevata a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) o sostituita dall'acquisto di un immobile già esistente al momento del perfezionamento della transazione, che può essere destinato quale sede dell'attività o quale residenza del beneficiario, purché di valore, risultante dall'atto di acquisto, almeno pari ai medesimi euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), su cui deve essere iscritto privilegio in favore dell'Ecc.ma Camera, pena la revoca della residenza per motivi economici.

11. L'immobile o le garanzie di cui al comma precedente fungono da garanzia a favore dell'Ecc.ma Camera per escutere eventuali crediti iscritti a ruolo della Pubblica Amministrazione, degli Enti Pubblici e delle Aziende Autonome di Stato fino alla scadenza del periodo di cui al successivo comma 13.

11 bis. L'Ufficio Attività Economiche verifica periodicamente la permanenza dei requisiti per il mantenimento della residenza e segnala gli eventuali debiti già iscritti a ruolo verso la Pubblica Amministrazione, gli Enti Pubblici e le Aziende Autonome di Stato ai Sindaci di Governo, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ai fini dell'escussione delle garanzie.

12. Il residente per motivi economici non ha diritto ad accedere alle agevolazioni di cui alla Legge 15 dicembre 1994 n.110 e s.s.m. "Testo Unico e di riforma delle disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata" e di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44 e s.s.m. "Disposizioni in materia di Edilizia Sovvenzionata".

13. Trascorso un periodo di dieci anni dall'iscrizione nel registro dei residenti per motivi economici e assolti gli impegni previsti, previa verifica sulla permanenza dei requisiti previsti all'articolo 17, commi 1 e 2 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche e integrazioni e sulla dimora abituale, la residenza si intende consolidata ed il provvedimento si estende ai componenti del nucleo familiare convivente.

14. L'Ufficio di Stato Civile, con proprie disposizioni interne, disciplina le modalità per la tenuta separata del registro dei residenti per motivi economici e del registro dei residenti a norma della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche.

15. Può essere concesso un numero massimo di residenze, ai sensi del presente articolo, pari a n.50 all'anno, non computando in tale numero i soggetti di cui al comma 8. Tale numero è modificabile ogni anno con decreto delegato.

16. Con decreto delegato possono essere annualmente elencati i settori economici per i quali, per ragioni di eccessiva saturazione di mercato, di eccessivo carico urbanistico o per altre ragioni di politica economica, non può essere ottenuta la residenza di cui al presente articolo.

17. L'Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali comunica alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, ogni tre mesi, il numero di residenze per motivi economici concesse e revocate nel periodo considerato.”.

Art.22

(Diritto di pratica per la presentazione di istanze al Consiglio dei XII)

1. Il diritto di pratica di euro 200,00 per la presentazione al Consiglio dei XII di istanze volte ad ottenere l'autorizzazione all'intestazione di immobili di cui all'articolo 37 della Legge 9 novembre 2020 n.196 viene applicato in riferimento ad ogni singola operazione immobiliare individuata nei seguenti termini:

- a) in caso di istanze riguardanti fabbricati (o relative porzioni) qualora dette istanze riguardino le medesime parti contraenti ed abbiano ad oggetto fino a n.5 subalterni o unità immobiliari (o relative porzioni e/o accessori comuni) facenti parte del medesimo fabbricato;
- b) in caso di istanze riguardanti terreni (o relative porzioni), qualora dette istanze riguardino le medesime parti contraenti ed abbiano ad oggetto fino a n.7 particelle di terreno catastalmente distinte al medesimo Foglio di mappa.

2. Non si considerano ricevibili, fatto salvo che venga versato il corrispondente numero di diritti di pratica rispetto al numero di operazioni immobiliari definite al comma 1, istanze relative a fabbricati e terreni congiuntamente in quanto non riconducibili alla medesima operazione immobiliare.

Art.23

(Norme a tutela del credito tributario)

1. È dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 dicembre 2022, apposito decreto delegato per introdurre norme a tutela del credito tributario.

2. Il decreto delegato di cui al comma che precede deve disciplinare l'esclusione dell'azione revocatoria per il pagamento di tributi, tasse e imposte scadute, il sequestro ai fini di accertamento e a tutela del credito tributario nonché l'assegnazione di beni allo Stato.

Art.24

(Abrogazione Legge 18 luglio 1979 n.46)

1. È abrogata la Legge 18 luglio 1979, n.46 - Costituzione della Commissione Nazionale Sammarinese per l'Anno Mondiale del Fanciullo - Commissione Nazionale Sammarinese per l'UNICEF.

Art.25*(Disciplina Fondi Pensione)*

1. Il comma 2 dell'articolo 44 della Legge n.207/2021 è così modificato:
“2. Il trasferimento del contributo relativo all'esercizio 2022 di cui al comma 1 è previsto per euro 28.500.000,00 sul capitolo 1-10-4530 “Oneri a carico dello Stato per gestione fondo pensioni lavoratori dipendenti”.”.
2. A parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 20 della Legge 19 novembre 2019 n.157, così come modificato dall'articolo 15 della Legge 7 luglio 2020 n.113, al fine di garantire la liquidità all'Istituto per la Sicurezza Sociale, il completamento del trasferimento del contributo dello Stato per la gestione del fondo pensioni lavoratori dipendenti degli esercizi finanziari 2019 e 2020, per complessivi euro 27.051.200,00, è previsto sul capitolo 1-10-4531 “Oneri a carico dello Stato per gestione fondo pensioni lavoratori dipendenti esercizi 2019 e 2020”, mediante variazione straordinaria al Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2021.
3. E' autorizzato il trasferimento in favore dell'I.S.S., per l'esercizio finanziario 2021, per l'importo di euro 4.864.492,87 da imputare sul capitolo 1-3-2390 “Fondo straordinario a sostegno e rilancio dell'economia” per la copertura delle minori entrate contributive sul Fondo pensioni lavoratori autonomi a seguito degli interventi a sostegno dell'economia in conseguenza della pandemia da Covid-19 di cui all'articolo 9 del Decreto – Legge 26 maggio 2020 n.91.

Art.26*(Protocollo emendativo dell'accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva)*

1. Per gli adempimenti contabili relativi al Protocollo emendativo dell'accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana sottoscritto a Roma in data 27 settembre 2021, ratificato con Decreto Consiliare del 4 novembre 2021 n.187, il contributo integrativo per l'esercizio finanziario 2021 erogato dal Governo della Repubblica Italiana trova imputazione, mediante variazione straordinaria al Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2021, sul capitolo in entrata 535 “Contributo forfettario annuale in materia televisiva di cui all'Accordo San Marino - Italia del 27 settembre 2021” per un importo di euro 2.019.431,00 e sul capitolo di spesa 1-1-2025 “Contributo forfettario annuale in favore di RTV San Marino S.p.A. in materia televisiva di cui all'Accordo San Marino - Italia del 27 settembre 2021” per il medesimo importo. Il trasferimento in favore della San Marino RTV fino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 2.019.431,00 è disposto a seguito della sottoscrizione dell'apposita integrazione alla convenzione fra l'Ecc.ma Camera e la San Marino RTV. I contributi forfettari per gli esercizi finanziari successivi sono imputati sui medesimi capitoli nei rispettivi esercizi di competenza.

Art.27*(Modifiche alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 - Legge sulle società)*

1. Il comma 1 dell'articolo 73 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 è così modificato:
“1. Il bilancio è il documento attraverso il quale gli amministratori, per ogni esercizio sociale, rappresentano il quadro della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.”.
2. Il comma 2 dell'articolo 74 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 è così modificato:
“2. L'esercizio sociale è di dodici mesi.”.
3. Il comma 1 dell'articolo 84 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 è così modificato:
“1. Entro trenta giorni dall'approvazione, che di norma deve avvenire entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, una copia autenticata del verbale di approvazione, al quale sono allegati tutti i documenti di cui all'articolo 83, deve essere trasmessa all'Ufficio Attività Economiche

in formato elettronico sul portale PA nell'apposita sezione dedicata accompagnata dall'apposita istanza di iscrizione nel Registro delle Società.”.

Art.28

(Modifica al comma 3 dell'articolo 1 del Decreto 30 maggio 2022 n.83 – Disposizioni per la gestione dell'imposta di soggiorno)

1. L'articolo 1, comma 3 del Decreto Delegato 30 maggio 2022 n.83 è così modificato:
“3. L'imposta è dovuta per ogni pernottamento fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi.”.

Art.29

(Proroga dei termini per collegio sindacale unico per le Aziende Autonome di Stato e delega per modifica della Legge 12 marzo 2018 n. 27)

1. Il termine previsto per l'adozione del decreto delegato di cui al comma 1 dell'articolo 2 della Legge 18 marzo 2022 n.37, è prorogato al 31 luglio 2022.
2. Il decreto delegato di cui al comma che precede potrà, altresì:
 - a) modificare le previsioni dettate dalla Legge n.27/2018 in relazione ai membri degli organi di controllo di Aziende Autonome, Enti del Settore Pubblico Allargato e di società di diritto privato con partecipazione pubblica la cui nomina è riservata al Congresso di Stato o al Consiglio Grande e Generale;
 - b) integrare l'ambito di applicazione delle tutele e responsabilità di cui alla Legge n.27/2018, ridefinendo soggetti tutelati in forza della Legge medesima.

Art.30

(Proroga scadenze)

1. I termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 93, comma 1 della Legge 18 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche ed integrazioni ed il conseguente versamento dell'imposta, sono prorogati in via straordinaria per il periodo d'imposta 2021, al 31 luglio 2022 limitatamente alle persone fisiche inclusi i lavoratori autonomi e i titolari delle imprese di persone fisiche.
2. I termini per il versamento del conguaglio contributivo obbligatorio e del FONDISS di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto 30 dicembre 1985 n.168 come modificato dal Decreto Delegato 11 aprile 2011 n.57 e dall'articolo unico, comma 1, lettera a) del Decreto Delegato 25 giugno 2014 n.93 sono prorogati, in via straordinaria, al 31 luglio 2022 per i lavoratori autonomi e i titolari delle imprese di persone fisiche.
3. Per effetto delle disposizioni dei precedenti commi, le norme in materia di formazione del Rendiconto Generale dello Stato per il solo esercizio finanziario 2021 sono, in via straordinaria, così modificate:
 - il termine di cui agli articoli 56, 60, 64 e 69 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 così come modificato dall'articolo 16, lettera a) della Legge 29 ottobre 2010 n.176 è prorogato al 30 settembre 2022;
 - il termine di cui all'articolo 12, comma 10, della Legge 22 dicembre 2011 n.200 è prorogato al 31 agosto 2022.

Art.31

(Modifica alla Legge 11 maggio 2015 n.67 e successive modifiche)

1. All'articolo 1 della Legge n.67/2015 e sue successive modifiche è aggiunto il seguente comma:

“1 *sexies*. Considerato che il “Piano Operativo degli Investimenti” prevede interventi infrastrutturali strategici e prioritari per il rilancio dell’economia del Paese ed in particolare del settore turistico-commerciale, ad integrazione dell’elenco delle opere di cui al comma 1, si individua quali opera strategica e prioritaria la seguente:

- Piazzale per compostaggio P4 – San Giovanni.”;

2. All’articolo 25, comma 2, lettera a), della Legge 22 dicembre 2021 n.207 è aggiunto il seguente punto:

“- Piazzale per compostaggio P4 San Giovanni”.

3. Gli stanziamenti sul cap. 2-5-6630 “Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per finanziamento legge di spesa n.67/2015 per realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche sul territorio” di cui all’articolo 4 della Legge n.157/2019 così come sostituito dall’articolo 10 della Legge 7 luglio 2020 n.113 e modificato dall’articolo 34 della Legge 23 dicembre 2020 n. 223 e dall’articolo 25 della Legge 22 dicembre 2021 n. 207, sono modificati come segue:

a) € 7.450.000,00 per l’esercizio 2022 così suddivisi:

- € 3.500.000,00 per asfaltatura della pista dell’Aviosuperficie di Torraccia;

- € 2.000.000,00 per Polo Servizi Valdragone (realizzazione nuovi uffici per dismettere i contratti di affitto con i privati);

- € 1.800.000,00 per Piazzale compostaggio P4 San Giovanni;

- € 150.000,00 per Riqualficazione urbana e messa in sicurezza della superstrada;

b) € 2.200.000,00 per l’esercizio 2023;

c) € 9.850.000,00 per l’esercizio 2024.

4. Le somme del Bilancio A.A.S.L.P. destinate in conto residui sul centro di costo 21029 “Teatro Titano”, residuo n.6300/2021, sono trasferite in conto residui sul centro di costo “Sistemazione dell’immobile ex Reptilarium”.

Art.32

(Contributo agli operatori agricoli)

1. Per l’anno 2022 viene concesso agli operatori agricoli un contributo finalizzato a calmierare le maggiori spese sostenute in ragione dell’aumento del costo delle materie prime.

2. Le modalità di erogazione del contributo sono individuate dalla Commissione per le Risorse Ambientali ed Agricole che definisce l’ammontare dello stesso fino alla concorrenza di euro 152.000,00 sul capitolo 2-5-6735 “Finanziamento Legge 20 settembre 1989 n.96 contributi e premi”.

Art.33

(Anticipazione di cassa per prosecuzione lavori Campo Sportivo B - Serravalle)

1. Al fine di consentire in tempi rapidi la prosecuzione dei lavori del Campo Sportivo B - Serravalle, il Congresso di Stato è autorizzato, previo riferimento dei tecnici incaricati con delibera 14 marzo 2022 n.40, ad erogare alla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio previa sottoscrizione di relativo accordo, un’anticipazione di cassa fino alla concorrenza di euro 500.000,00 stanziati sul capitolo di spesa 4-9035 “Anticipazione di cassa alla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio” del corrente esercizio finanziario. La restituzione dell’anticipazione di cassa da parte della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio trova imputazione sul capitolo in entrata 9035 “Rimborso anticipazione di cassa dalla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio”.

Art.34

(Modifica stanziamenti di cui agli articoli 19,33,65 e 70 della Legge n.207/2021)

1. Lo stanziamento per l’esercizio finanziario 2022 del capitolo 1-1-2020 “Fondo per la cooperazione allo sviluppo internazionale” di cui al comma 2 dell’articolo 19 della Legge n.207/2021, è variato da euro 60.000,00 ad euro 215.000,00.

2. Lo stanziamento per l'esercizio finanziario 2022 del capitolo 1-5-3097 "Oneri per lo sviluppo urbano, l'abitare e la gestione del territorio" di cui al comma 2 dell'articolo 33 della Legge n.207/2021 è variato da euro 150.000,00 ad euro 183.000,00.
3. Lo stanziamento per l'esercizio finanziario 2022 del capitolo 1-3-2615 "Concorso dello Stato pareggio gestione Poste San Marino S.p.A." di cui al comma 2 dell'articolo 65 della Legge n.207/2021 è azzerato.
4. Lo stanziamento per l'esercizio finanziario 2022 del capitolo 1-7-1995 "Oneri per la partecipazione all'Esposizione Universale di Dubai 2020" di cui al comma 4 dell'articolo 70 della Legge n.207/2021 è azzerato.

Art.35

(Tassa per l'avvio di negozio a tempo)

1. La tassa di cui all'articolo 9, comma 1, della Legge 30 maggio 2022 n.82 viene destinata all'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio nella misura del 70% della tassa corrisposta dall'operatore economico, in ragione delle attività di interesse pubblico svolta da ASE - CC relative all'avvio di negozi a tempo di cui alla stessa Legge.
2. La tassa di cui all'articolo 9, comma 1, della Legge 30 maggio 2022 n.82 è riscossa sul capitolo in entrata 45 "Tassa per l'avvio di negozio a tempo" del Bilancio dello Stato. L'Ufficio Attività Economiche provvede ad erogare le somme di cui al comma 1 in favore dell'ASE-CC per la quota parte della tassa che trova imputazione sul capitolo 1-4-3757 "Corrispettivo in favore dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio S.p.A. per il rilascio dell'autorizzazione ad operare per negozio a tempo", entro il 31 marzo di ogni anno.
3. Il Congresso di Stato è autorizzato ad adottare, entro il 31 dicembre 2022, decreto delegato al fine di favorire l'avvio di start up commerciali in coerenza con quanto previsto dalla Legge 30 maggio 2022 n.82 e comunque di durata non superiore ai 12 mesi.

Art.36

(Modalità di rimborso dell'imposta sulle importazioni con certificazione San Marino Card)

1. Per usufruire del rimborso dell'imposta sulle importazioni, ai sensi della Legge 14 marzo 1991 n.43, quando le vendite sono certificate con l'utilizzo della San Marino Card le modalità di cui all'articolo 2, terzo comma, all'articolo 3 ed all'articolo 4 della citata legge sono stabilite da apposito regolamento del Congresso di Stato.

Art.37

(Disposizioni relative all'attività giudiziaria)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del Decreto Legge 27 luglio 2020 n.124 è così sostituito:
"2. I liberi professionisti e l'Avvocatura dello Stato possono depositare in cancelleria gli atti da produrre in giudizio tramite tNotice, anche qualora li abbiano formati in origine su supporto analogico e abbiano provveduto a trasmetterli con il SERC, previa estrazione di copia per immagine su supporto elettronico anche senza attestazione di conformità. Gli atti formati e depositati con le modalità previste nel precedente periodo, in data successiva a domenica 28 giugno 2020, si considerano formati e depositati correttamente."
2. Il comma 2 dell'articolo 53 della Legge 22 dicembre 2021 n.207 è abrogato.

Art.38

(Compenso membri Consiglio Giudiziario)

1. Ai componenti del Consiglio Giudiziario di cui all'articolo 15 della Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1 è riconosciuto, in ragione della partecipazione alle sedute del Consiglio Giudiziario medesimo, un gettone di presenza corrispondente a 200,00 euro a seduta.
2. Ai componenti non residenti, in occasione delle convocazioni, è riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta documentate. La richiesta di rimborso delle spese di trasferta deve avvenire in un'unica soluzione per ciascuna convocazione, pena il mancato rimborso, entro 60 giorni decorrenti dalla data di conclusione della seduta del Consiglio Giudiziario di riferimento.
3. I gettoni di cui al comma 1 e le spese di trasferta di cui al comma 2 sono imputati su apposito capitolo del bilancio dello Stato. La gestione delle pratiche contabili è di competenza dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio Giudiziario di cui al Regolamento Interno del Consiglio Giudiziario ai sensi dell'articolo 15, comma 11, della Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1.

Art.39

(Indennità di funzione del Magistrato Dirigente Supplente)

1. All'articolo 2 della Legge 21 gennaio 2004 n.4 è aggiunto, prima dell'ultimo comma, il seguente comma:
"8bis. Al Magistrato nominato Dirigente Supplente ai sensi dell'articolo 14 della Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1 è riconosciuta, in ragione del ruolo ricoperto, una indennità di funzione mensile pari alla metà di quella prevista dalla presente legge per il Magistrato Dirigente pro tempore. La presente indennità è imputata sul capitolo di bilancio 1-2-5920 che assume la seguente denominazione "Stipendi e assegni personale Uffici Giudiziari Tribunale."

Art.40

(Adempimenti contabili per la remunerazione dei provvedimenti dei Magistrati per specifico incarico)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della Legge n.4/2004 e s.m.i. è così modificato:
"2. Il Giudice per la terza istanza, il Giudice per i rimedi straordinari e il Giudice per la responsabilità civile sia effettivo che supplente sono retribuiti per ciascun procedimento trattato e deciso in via definitiva con la somma di 1.178,00 euro che deve essere anticipata dalla parte istante o ricorrente tramite versamento con bonifico bancario sul conto corrente dedicato, in gestione al Tribunale. Idonea documentazione attestante l'avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso. Apposita disposizione regolamentare del Magistrato Dirigente chiarirà le fattispecie e le eventuali eccezioni al preventivo deposito e fornirà ogni ulteriore indicazione ritenuta utile agli adempimenti contabili-amministrativi."
2. Presupposto per il pagamento del compenso di cui al comma 2 dell'articolo 4 della Legge n.4/2004 e s.m.i. è l'emissione del provvedimento con cui il procedimento viene deciso in via definitiva. I provvedimenti dei Magistrati, a pena di mancata remunerazione, devono indicare nella parte dispositiva se il compenso sia a carico della parte o dell'Erario, dando conto dell'avvenuto deposito o meno e disponendone la restituzione nel caso in cui la parte abbia eseguito il deposito ma il dispositivo preveda che la spesa sia a carico dell'Erario.
3. Le registrazioni contabili sono eseguite a seguito dell'emissione del provvedimento del Giudice. Nel caso in cui il compenso di cui al comma 2 dell'articolo 4 della Legge n.4/2004 e s.m.i. sia a carico della parte che ne ha eseguito il deposito si provvede al pagamento del compenso stesso direttamente dal conto corrente dedicato, in gestione al Tribunale. Il Magistrato Dirigente nella disposizione regolamentare di cui al comma 2 dell'articolo 4 della Legge n.4/2004 e s.m.i. definisce la procedura da adottare e le necessarie autorizzazioni volte al pagamento del compenso. Nel caso in cui il compenso di cui al comma 2 dell'articolo 4 della Legge n.4/2004 e s.m.i. sia a carico dell'Erario

ma sia stato eseguito il deposito dalla parte, si provvede alla restituzione alla parte stessa direttamente dal conto corrente appositamente dedicato, in gestione al Tribunale. Il Magistrato Dirigente nella disposizione regolamentare di cui al comma 2 dell'articolo 4 della Legge n.4/2004 e s.m.i. definisce la procedura da adottare e le necessarie autorizzazioni volte alla restituzione. Il Magistrato Dirigente autorizza la spesa relativa al compenso spettante per ciascun procedimento trattato e deciso in via definitiva di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento di Contabilità così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Delegato 13 novembre 2020 n.200.

4. L'Amministrazione nei casi di pagamento diretto dei compensi ha diritto di rivalsa sia nei confronti del soggetto obbligato che non ha provveduto al deposito, sia del soggetto nei confronti del quale sono state poste a carico le spese di giudizio in applicazione della regola della soccombenza, secondo le disposizioni della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche.

5. Il presente articolo si applica anche al pagamento dei compensi dovuti e non ancora liquidati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art.41

(Compenso ai membri delle Commissioni Giudicatrici per il reclutamento di Magistrati)

1. Ai membri delle Commissioni Giudicatrici per il reclutamento di Magistrati sono riconosciute:

a) qualora rientrino tra coloro la cui retribuzione sia contemplata nell'Allegato "F" alla Legge Organica, il diritto al recupero delle ore di partecipazione per le attività che si svolgono al di fuori dell'orario di servizio tramite l'istituto della flessibilità oraria;

b) per i membri esterni all'amministrazione ed esclusi dalle ipotesi di cui alla lettera a) sono riconosciuti rispettivamente:

1) euro 200,00 a seduta per membri esterni che non abbiano sostenuto spese di ospitalità;

2) euro 235,00 a seduta per membri esterni che abbiano sostenuto spese di ospitalità. Le spese di ospitalità vanno documentate.

2. Qualora nel corso della medesima giornata si svolgano più sedute a ciascun membro viene riconosciuto un unico gettone.

3. Ai componenti non residenti, in occasione delle convocazioni, è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio documentate.

4. Ai fini della corresponsione dei compensi forfettari omnicomprensivi dovuti, le liquidazioni di spesa devono essere corredate di opportune note attestanti le sedute e le presenze dei membri delle Commissioni Giudicatrici sopra specificate a firma del Presidente della Commissione.

5. I compensi, le spese di ospitalità e le spese di viaggio sono imputati sul capitolo di spesa 1-2-1290 che assume la seguente denominazione: "Gettoni di presenza ed indennità Commissioni Consiliari, Congressuali e di nomina del Consiglio Giudiziario".

6. Il presente articolo si applica dal corrente esercizio finanziario.

Art.42

(Servizio di centralizzazione delle informazioni sui rischi creditizi)

1. Al fine di consentire la piena attuazione delle disposizioni contenute nel codice di condotta dei membri del Consiglio Grande e Generale, l'Autorità di Vigilanza, ai sensi del comma 5 dell'articolo 50 della Legge 17 novembre 2005 n.165, disciplina in modo puntuale le modalità di accesso alle informazioni sui rischi creditizi da parte dei membri del Consiglio Grande e Generale in carica, così come segnalati da tutti i partecipanti al servizio di centralizzazione delle informazioni sui rischi creditizi, predisponendo un report conforme alle disposizioni contenute nel codice di condotta vigente, sentito il parere obbligatorio non vincolante del comitato consultivo sulla condotta dei consiglieri istituito dallo stesso codice di condotta.

2. La richiesta di accesso ai dati di ogni componente del Consiglio Grande e Generale viene eseguita per il tramite dell'UO Ufficio Segreteria Istituzionale.

3. Le modalità di accesso ai dati della centrale rischi, disciplinate dall’Autorità di Vigilanza, di cui al comma 1, dovranno individuare almeno la tipologia di dati da trasmettere in base alla classificazione dei rischi, la data di riferimento alla quale estrarre i dati, la tipologia di prospetto. Le estrazioni di dati saranno fatte per ogni posizione di rischio rilevante ai sensi del comma 1 del presente articolo riconducibile a ciascun membro del Consiglio Grande e Generale in relazione ai dati immessi nella centrale rischi da parte di tutti i soggetti che sono tenuti, in base alle disposizioni vigenti, a comunicare periodicamente le posizioni di rischio nei confronti dei propri affidati.

4. L’accesso ai dati della centrale rischi per l’ipotesi di cui al presente articolo è esente da spese.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai membri del Congresso di Stato, previa adozione del relativo codice di condotta. I riferimenti al comitato consultivo sulla condotta dei Consiglieri di cui al presente articolo, si intendono riferiti, per il Congresso di Stato, all’equiparabile organismo che sarà previsto nel rispettivo codice di condotta.

Art.43

(Contributo alla Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa brevemente CEB)

1. Al fine di consentire e supportare l’adesione dell’Ucraina alla CEB è stanziato, nell’esercizio finanziario 2022, l’importo di euro 55.000,00 sul capitolo di spesa 1-1-2020 “Fondo per la cooperazione allo sviluppo internazionale”.

Art.44

(Modifica alla disciplina fiscale del trust)

1. È dato mandato al Congresso di Stato di adottare entro il 31 dicembre 2022 apposito decreto delegato al fine di apportare organiche modifiche ed aggiornamenti alla disciplina fiscale del trust di cui alla Legge 17 marzo 2005 n.38 e sue successive modifiche.

Art.45

(Variazione al Bilancio di previsione dello Stato)

1. A norma dell’articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, su conforme delibera del Congresso di Stato n. 1 dell’11 aprile 2022, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 2022 (Allegato “A”) di cui all’articolo 56 della Legge 22 dicembre 2021 n.207, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell’Entrata		
Titolo 1-Entrate tributarie	€	486.008.800,00
Titolo 2-Entrate extratributarie	€	66.425.381,00
Titolo 3-Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali e rimborsi di crediti	€	2.206.500,00
Titolo 4-Entrate derivanti dall’accensione di mutui e prestiti	€	150.000.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€	41.070.000,00
Totale Generale Entrate	€	745.710.681,00

Stato previsionale dell’Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	561.811.820,60
Titolo 2-Spese in conto capitale	€	60.928.088,18
Titolo 3-Rimborso di prestiti	€	81.900.772,22

Titolo 4-Partite di giro	€	41.070.000,00
Totale Generale Uscite	€	745.710.681,00

Art.46*(Variazione al Bilancio di Previsione dell'A.A.S.L.P.)*

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (A.A.S.L.P.) n. 1 del 21 giugno 2022, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dell'A.A.S.L.P. per l'esercizio finanziario 2022 (Allegato "B") di cui all'articolo 57 della Legge n.207/2021, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	23.523.924,00
Titolo 2-Entrate patrimoniali	€	5.000,00
Titolo 4-Contabilità speciali	€	550.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€	6.263.000,00
Totale Generale Entrate	€	30.341.924,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	11.765.000,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€	11.643.924,00
Titolo 3-Spese in conto capitale	€	120.000,00
Titolo 5-Contabilità speciali	€	550.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€	6.263.000,00
Totale Generale Uscite	€	30.341.924,00

Art.47*(Variazione al Bilancio di Previsione del C.O.N.S.)*

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, su conforme delibera del Comitato Esecutivo del C.O.N.S. n.22 del 7 giugno 2022, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione del C.O.N.S. per l'esercizio finanziario 2022 (Allegato "D") di cui all'articolo 59 della Legge n.207/2021, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate ordinarie	€	4.790.000,00
Titolo 2-Entrate straordinarie	€	300.000,00
Titolo 3-Entrate diverse	€	589.600,00
Titolo 4-Entrata conto capitale CONS	€	100.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€	200.000,00
Totale Generale Entrate	€	5.979.600,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	5.342.100,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€	335.000,00
Titolo 3-Oneri non ripartibili	€	2.500,00
Titolo 4-Spese in conto capitale	€	100.000,00
Titolo 5-Rimborso di prestiti	€	//

Titolo 6-Partite di giro	€	200.000,00
Totale Generale Uscite	€	5.979.600,00

2. Il comma 2 dell'articolo 59 della Legge n.207/2021 è così modificato:

“2. Ai sensi dell'articolo 70, comma 1, è autorizzata l'erogazione per acconti del contributo per l'esercizio 2022 di euro 4.890.000,00 in favore del C.O.N.S di cui all'articolo 9 della Legge 30 settembre 2015 n.149.”.

Art.48

(Variazione al Bilancio di Previsione dell'I.S.S.)

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, su conforme delibera del Comitato Esecutivo dell'I.S.S. n.1 del 8 giugno 2022, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione, il Bilancio di Previsione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (I.S.S.) per l'esercizio finanziario 2022 (Allegato “E”) di cui all'articolo 60 della Legge 22 dicembre 2021 n.207, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1- Finanziamento attività assistenziale Sanitaria e Socio Sanitaria	€	103.170.000,00
Titolo 2- Finanziamento attività previdenziale	€	234.074.000,00
Titolo 3- Entrate da attività amministrative, tecniche e servizi generali	€	39.929.463,87
Titolo 4- Entrate derivanti da alienazione beni patrimoniali	€	1.000,00
Titolo 5- Acquisizione mezzi finanziari	€	/
Titolo 6- Partite di giro	€	27.410.000,00
Totale Generale Entrate	€	404.584.463,87
Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1- Uscite correnti	€	371.854.463,87
Titolo 2- Uscite in conto capitale	€	5.320.000,00
Titolo 3- Rimborso di mutui	€	//
Titolo 4- Partite di giro	€	27.410.000,00
Totale Generale Uscite	€	404.584.463,87

2. Il comma 2 dell'articolo 60 della Legge n.207/2021 è così modificato:

“2. Ai sensi e agli effetti del comma 3, dell'articolo 26 della Legge 20 dicembre 2002 n.112, è autorizzata l'erogazione, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, per acconti all'I.S.S., per l'esercizio finanziario 2022, di un fondo di dotazione per l'assistenza sanitaria e per il finanziamento del servizio socio-sanitario, da imputare sul capitolo 1-10-4590, nella misura di euro 84.500.000,00 e un contributo per investimenti da imputare sul capitolo 2-10-7495 nella misura di euro 3.000.000,00. L'erogazione per acconti è autorizzata altresì per i capitoli relativi ai fondi previdenziali a carico dello Stato ed inseriti nell'allegato “T” di cui all'articolo 70, comma 1.”.

Art.49

(Trasferimento della UO Filatelico e Numismatico in Poste San Marino S.p.A.)

1. Il comma 1 dell'articolo 66 della Legge n.207/2021 è così modificato:

“1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la denominazione di “Comitato Tecnico Artistico dell'Ufficio Filatelico e Numismatico” di cui al Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.64 è modificata in “Comitato

Tecnico Artistico”. A decorrere dalla predetta data i richiami all’UO Ufficio Filatelico e Numismatico ed al Dirigente dell’UO Ufficio Filatelico e Numismatico contenuti nel Decreto Delegato n.64/2014 sono sostituiti rispettivamente da Poste San Marino S.p.A. e dal Direttore Generale di Poste San Marino S.p.A. Il programma delle emissioni filateliche e numismatiche di cui all’articolo 7 del Decreto Delegato n.64/2014 è approvato dal Congresso di Stato”.

2. Il Congresso di Stato è autorizzato ad adottare, entro il 31 dicembre 2022, apposito decreto delegato per modificare il Decreto Delegato n.64/2014 al fine di adeguare e coordinare le attività del Comitato Tecnico Artistico con le attività filatelico numismatiche di Poste San Marino S.p.A.

3. Poste San Marino S.p.A. è rappresentata in giudizio, in sede civile, penale e amministrativa, dall’Avvocatura dello Stato per eventuali contenziosi che dovessero sorgere in relazione alle emissioni filateliche e numismatiche.

4. La gestione contabile dei residui attivi e passivi riferiti all’esercizio finanziario 2021 e agli esercizi finanziari pregressi sul Bilancio dello Stato è demandata ad un soggetto appositamente delegato con delibera del Congresso di Stato, il quale è autorizzato ad operare sulla rubrica 115 – Ex Ufficio Filatelico Numismatico del Bilancio dello Stato, fino alla chiusura dei residui stessi.

5. Le modalità di gestione dei servizi filatelici e numismatici e la remunerazione dei servizi postali sono disciplinate con apposita convenzione, approvata dal Congresso di Stato, da stipulare fra l’Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino e Poste San Marino S.p.A..

6. La gestione degli assegni emessi dalla UO Ufficio Filatelico e Numismatico, per rimborsi e resi verso la clientela, non ancora riscossi sono gestiti da una UO della Pubblica Amministrazione appositamente incaricata dal Congresso di Stato, fino al loro totale pagamento su richiesta degli aventi diritto o alla loro riscossione nel bilancio dello Stato in caso di intervenuta prescrizione ai sensi dell’articolo 11 della Legge 1 luglio 2015 n.102.

7. A decorrere dalle date indicate con direttiva del Congresso di Stato, assunta tramite delibera, sono definiti:

a) la data di decorrenza della soppressione dell’UO Ufficio Filatelico e Numismatico con contestuale assorbimento di tutte le funzioni di cui all’articolo 19 dell’Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188 da parte di Poste San Marino S.p.A.;

b) il personale dell’UO Ufficio Filatelico e Numismatico che verrà assegnato a Poste San Marino S.p.A. secondo i medesimi termini, a suo tempo, previsti per i dipendenti già di ruolo presso la Direzione Poste dall’articolo 70, comma 9 della Legge 20 dicembre 2013 n.174, come modificato dall’articolo 46, comma 1 della Legge 24 dicembre 2018 n.173. Il suddetto personale sarà individuato previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.

8. Le sostituzioni, gli incarichi e le assegnazioni di diritto pubblico vigenti in Poste San Marino S.p.A. e nell’UO Ufficio Filatelico e Numismatico aventi scadenza al 30 giugno 2022 sono rinnovati senza soluzione di continuità in favore dei medesimi dipendenti sino al 31 dicembre 2022, salvo che prima di tale termine intervengano differenti determinazioni tramite norme di rango primario e/o di contrattazione collettiva. Sono fatti salvi la rinuncia del dipendente all’incarico o sostituzione, il mancato superamento del periodo di prova e, per le sostituzioni, il rientro del titolare. La proroga di cui al precedente periodo consegue direttamente dalle previsioni ivi contenute, senza necessità di adottare ulteriori provvedimenti amministrativi.

Art.50

(Esternalizzazione dei servizi della San Marino Card)

1. Nell’ambito del più vasto progetto di sviluppo, implementazione e trasformazione del Servizio San Marino Card in itinere, il Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, può deliberare l’esternalizzazione delle attività di logistica e servizi della San Marino Card a Poste San Marino S.p.A. e i relativi oneri sono imputati nel capitolo di spesa 1-3-2382 “Rimborso a Poste San Marino S.p.A. per logistica e servizi San Marino Card”.

Art.51*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 giugno 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

*Oscar Mina – Paolo Rondelli*IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI*Elena Tonnini*